

IL VICE PRESIDENTE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il disegno di legge che stabilisce le "Norme in materia di circoscrizioni comunali" torna per la seconda volta al riesame di questa Assemblea.

Per ben due volte infatti il Governo ha formulato osservazioni sul contenuto di essa ed in particolare su alcune questioni che, in sede di primo riesame, erano state oggetto di valutazioni ed interpretazioni divergenti.

La I^a Commissione Permanente, pertanto, al solo fine di vedere vivistata una legge che è preliminare all'approvazione di numerosi provvedimenti tendenti a soddisfare la secolare aspirazione di quelle frazioni che finalmente avrebbero risolto i loro problemi di autonomia, ha deciso di considerare valide le osservazioni del Governo, adeguandosi conseguentemente ad esse.

Tale decisione, invero, è stata adottata non senza amarezza, in quanto essa portava il Consiglio Regionale di Puglia ad abdicare alla propria sovranità pur essendo convinto di avere in precedenza autenticamente interpretato il dettato costituzionale.

Il punto più controverso della legge in esame è stato quello dell'interpretazione dell'inciso "sentite le popolazioni interessate" in-

IL VICE PRESIDENTE

serito nel 2° comma dell'Art. 133 della Costituzione.

Poichè l'avverbio " comunque", aggiunto dalle osservazioni del Governo alla dizione "popolazioni interessate" prevista dal predetto 2° comma, altera il pensiero del Costituente e condiziona la volontà unanimamente espressa dalla Commissione,

Questa, ritenendo ancora che le popolazioni interessate citate nell'Art. 133 devono intendersi soltanto le popolazioni di quella parte del Comune che si vuol fare diventare autonoma, ha introdotto all'Art. 2 il temperamento secondo cui la volontà delle popolazioni interessate possa essere ritenuta ugualmente espressa attraverso le rappresentanze elettive con apposita deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

La previsione di un prestabilito numero minimo di abitanti abitualmente residenti nella frazione da erigere in Comune autonomo è stata confrontata con la realtà demografiche ed attuariali della Regione desunte dai dati ISTAT del 1971.

Poichè tali dati indicano un costante decremento della popolazione, la I^a Commissione ha stabilito in 2000 il numero minimo di abitanti abitualmente residenti per determinare la condizione necessaria alla erezione della frazione in Comune autonome (Art. 2).

IL VICE PRESIDENTE

E' stato poi affermato il principio secondo cui la parte residua del Comune deve conservare l'autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi, sia nel caso di costituzione di nuovi comuni (Art. 2), sia nel caso di distacco di frazioni (Art.3).

Pertanto la I^a Commissione, ritenendo di aver ottemperato alle osservazioni del Governo sulla legge concernente "Norme in materia di circoscrizioni comunali" ne sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale il nuovo testo.

Marcello Rizzo

REGIONE PUGLIA

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE SU

"NORME IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI"

Relatore: Prof. Marcello Rizzo

ali

NORME IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

TITOLO I

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 1

Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale.

Art. 2

Costituzione di nuovi Comuni

Le frazioni aventi almeno n. 9.000 abitanti residenti, singole o associate - salvo casi speciali - appartenenti ad uno o più Comuni, purchè contermini, quando presentano, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, di individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo, sempre che la parte residua del Comune, da cui la frazione o le frazioni si distaccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

*maximum
Risso
Fiore*

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla con

OR

sultazione delle popolazioni interessate ~~nonché~~^o dal parere es-
presso dal Consiglio Comunale.

Art. 3

Distacco di frazioni

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartie-
ne ed essere aggregata ad un altro Comune contermini, quando
sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cit-
tadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita
la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole
del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregar-
si, *perché la parte vecchia*

Art. 4

Riunioni di Comuni contermini

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o
più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando
i rispettivi Consigli Comunali ne facciano domanda e ne fis-
sino, d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adattare il relativo provvedimento cos-
titutivo, ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate
mediante consultazione elettorale.

Art. 5

Modifica alla circoscrizione territoriale

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto al

all

REGIONE PUGLIA

l'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione su territori dei Comuni contermini.

^{La Regione} Il ~~Presidente della Giunta~~ ^{Legge} provvede con proprio decreto su ~~conferme parere della Giunta Regionale~~ ^{con} sentiti i Consigli Comunali in teressati.

Art. 6

Determinazione dei confini

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

Art. 7

Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico - finanziari

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti al

REGIONE PUGLIA

Le modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento ^{legislativo} regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

Art. 8

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

all.